

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, assistenza in giudizio e incarichi notarili

Revisione Vigente	Approvazione C.d.A.	Note/Modifiche rispetto precedente versione
1	10 dicembre 2025	Revisione completa

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità con cui Amiu Genova S.p.A. conferisce gli incarichi di collaborazione e consulenza, assistenza in giudizio e incarichi notarili.
2. Il Regolamento è emanato in attuazione del D.lgs.n. 175/2016 - recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal D.lgs. n. 100/2017 e seguenti -, del D.lgs. n. 36/2023 - recante il "Codice dei contratti pubblici"-, del D.Lgs.n. 165/2001 - recante il "Testo unico sul pubblico impiego".
3. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della società.

Art. 2. Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di Amiu Genova S.p.A. legali e notarili nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intendendosi per:
 - a. trasparenza: le modalità adottate per garantire a chiunque la conoscenza delle modalità e dei criteri di partecipazione e valutazione, nonché degli esiti finali, a garanzia del pieno rispetto delle regole generali del presente regolamento;
 - b. pubblicità: la pubblicazione della selezione e delle modalità di svolgimento, al fine di garantire l'imparzialità e assicurare l'economicità e la celerità di espletamento mediante la divulgazione di tutte le informazioni necessarie sul portale internet aziendale e/o su altri siti web e/o altre forme di comunicazione e pubblicità ritenute opportune;
 - c. imparzialità: rispetto delle pari opportunità, anche attraverso l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

Art. 3. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina criteri, requisiti e procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali legali e notarili, nelle forme previste dalla normativa vigente ed in particolare, a titolo semplificativo, nella forma seguente: contratti ed incarichi di collaborazione professionale ex artt. 2222 c.c., conferiti nelle forme ammesse dalla normativa vigente e sempre successivamente alla verifica dell'assenza, all'interno della Società, di personale dipendente in possesso dei requisiti professionali necessari per la prestazione oggetto dell'eventuale collaborazione.
2. Il presente regolamento non si applica a:

- a. collaborazioni che riguardano l'espletamento di adempimenti obbligatori (Organismi di vigilanza, Collegi sindacali, Revisione dei conti e/o incarichi relativi all'espletamento di adempimenti in materia fiscale);
- b. incarichi di lavoro, servizio e/o fornitura disciplinati dal D. Lgs. 36/2023;
- c. incarichi conferiti a soggetti esterni nell'ambito di programmi finanziati da Fondi europei;
- d. incarichi conferiti per la formazione del personale dipendente della Società.

Art. 4. Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità

1. Anche in attuazione del proprio "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001, integrato con le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L.190/2012, D.lgs. 33/2013 e s.m.i.", la Società attua, nelle procedure di conferimento degli incarichi, i principi generali di trasparenza, pubblicità, imparzialità, buon andamento, rotazione e prevenzione dei conflitti di interesse, soprattutto per incarichi legali e notarili.

2. In particolare, la Società agisce in conformità del decreto legislativo n. 39/2013, recante le "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", assicurando pertanto che:

- a. i criteri di selezione siano oggettivi e predeterminati;
- b. sia accertata, sui candidati prescelti, l'assenza di conflitti di interesse, di cause di incompatibilità e inconfiribilità, l'assenza di procedimenti penali o altre condizioni ostative, anche attraverso il rilascio delle prescritte dichiarazioni sostitutive di certificazione;
- c. vengano effettuati i controlli prima del conferimento dell'incarico e durante lo svolgimento dello stesso.

3. La Società adotta criteri di merito e competenza per l'assegnazione di incarichi.

4. Eventuali rapporti di parentela o affinità tra i candidati e le persone che operano all'interno della Società e/o per la Società, attraverso incarichi esterni, devono essere tempestivamente segnalati agli organismi di vigilanza e controllo.

Art. 4-bis – Equo compenso per le prestazioni professionali

1. Amiu Genova S.p.A. garantisce, in conformità alla Legge 21 aprile 2023, n. 49 e alla normativa vigente in materia, il rispetto del principio dell'equo compenso per tutte le prestazioni professionali legali e notarili affidate ai sensi del presente Regolamento.

2. Per equo compenso si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, conforme ai parametri ministeriali stabiliti per la professione forense o notarile, e comunque adeguato a garantire la corretta e dignitosa remunerazione dell'attività professionale.

3. Il compenso pattuito non può essere sproporzionato rispetto all'opera richiesta e deve essere determinato tenendo conto:

a. dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali vigenti per le specifiche attività professionali;

b. della complessità dell'incarico e dell'urgenza eventualmente connessa;

c. dell'esperienza e della specializzazione del professionista;

d. dell'eventuale articolazione in fasi o sotto-attività;

e. di ogni ulteriore elemento utile a garantire la conformità al principio di equo compenso.

4. Nel caso di affidamento mediante procedura comparativa, eventuali ribassi rispetto al compenso proposto possono essere valutati esclusivamente se non incidono sulla qualità della prestazione richiesta e non risultano in contrasto con i criteri dell'equo compenso. Non sono ammessi ribassi che comportino una remunerazione non conforme ai parametri di legge.

5. Ogni incarico professionale deve contenere un'apposita clausola di conformità all'equo compenso, con la quale Amiu Genova S.p.A. e il professionista dichiarano che il compenso pattuito è definito nel rispetto della normativa vigente.

6. La violazione dei principi dell'equo compenso comporta l'inefficacia delle clausole contrattuali difformi, ai sensi della Legge n. 49/2023, con applicazione dei parametri ministeriali come misura del compenso dovuto, fatti salvi ulteriori diritti del professionista.

Art. 4-ter – Conflitti di interesse sopravvenuti

1. I professionisti incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente ad Amiu Genova S.p.A. l'insorgere di eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, che sopravvengano nel corso dell'esecuzione dell'incarico.

2. La presenza di un conflitto sopravvenuto comporta la sospensione dell'incarico sino alla valutazione da parte della Società.

3. Qualora il conflitto risulti incompatibile con il corretto svolgimento dell'incarico, Amiu Genova S.p.A. procede alla revoca dell'incarico, senza oneri per la Società, salvo la corresponsione del compenso dovuto per le attività effettivamente svolte sino alla data della sospensione.

CAPO II - INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 5. Normativa relativa agli incarichi professionali

1. Gli incarichi professionali di cui al presente capo costituiscono contratti di prestazione d'opera, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, consistendo in prestazioni professionali di assistenza e consulenza legale e notarile.

2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a.** incarichi disciplinati da norme speciali (es. designazioni giudiziarie obbligatorie);
- b.** prestazioni professionali di ingegneria e architettura, disciplinate dal D.lgs. 36/2023 e altre normative di settore.
- c.** servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- d.** altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

Gli incarichi devono essere conferiti:

- a.** nel rispetto di trasparenza, imparzialità, pubblicità, rotazione e comparazione quando possibile;
- b.** sulla base di requisiti professionali, esperienza e specializzazione;
- c.** con determinazione preventiva di oggetto, durata e compenso.

3. Gli incarichi non possono avere durata indeterminata.

Art. 6. Modalità di affidamento degli incarichi professionali mediante procedura comparativa

1. Amiu Genova S.p.A., per le esigenze per cui non può far fronte con personale in servizio, potrà conferire incarichi individuali, mediante procedura comparativa in presenza dei seguenti presupposti:

- a.** la società deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse già disponibili al suo interno;
- b.** la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo tacito dell'incarico; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al fine di garantire la continuità dell'incarico, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- c.** devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico, per cui dovrà essere indicata la specifica copertura finanziaria.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito è integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per l'esercizio della professione ed in materia attinente all'ambito della prestazione oggetto di incarico, nonché dalla maturazione di una adeguata professionalità in ambito analogo a quello oggetto di affidamento. A riprova del possesso di tale requisito saranno valutati, tra l'altro, oltre al possesso dei requisiti di carattere generale:

- a. Titolo di laurea e titoli di specializzazione;
- b. Iscrizione ad uno specifico albo professionale;
- c. Precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);
- d. Pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche e/o società a controllo e/o partecipazione pubblica;
- e. Pubblicazioni Scientifiche.

3. Attingendo dall'elenco dei Fornitori di cui si dirà di seguito, l'affidamento di incarichi avviene a seguito della comparazione dei curricula ricevuti, le caratteristiche qualitative delle offerte desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico, la eventuale tempistica di realizzazione delle attività, l'eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello massimo proposto nella lettera di invito, inviata ai curricula selezionati.

4. La comparazione di cui al comma 3 viene svolta da una commissione giudicatrice composta da tre membri aventi esperienza nella materia oggetto di incarico.

5. La commissione è composta da almeno un membro in rappresentanza della struttura richiedente.

6. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale.

7. Nei casi possibili si applicano principi di rotazione per garantire imparzialità e trasparenza.

Art. 7. Affidamento di incarichi professionali in via diretta

1. Il ricorso al conferimento di incarico in via diretta, senza ricorso a procedura comparativa e previa specifica motivazione, può avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a. in casi eccezionali di estrema urgenza, tali da non consentire l'espletamento della procedura comparativa e/o al fine di garantire la continuità dei servizi;

b. qualora, e solo per importi inferiori a € 40.000 annui, esclusi altri oneri di legge se dovuti, la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato intuito personae, richieda abilità e particolare qualificazione professionale e/o esperienza

specifiche dell'incaricato, tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso alla procedura comparativa.

2. Anche negli affidamenti diretti devono essere definiti preventivamente oggetto, durata e compenso, verificando requisiti professionali.

Art. 8. Albo Consulenti

1. Amiu Genova S.p.A. attinge, da specifici albi appositamente predisposti per le finalità previste dal presente Regolamento con l'obiettivo di assicurare la conoscenza all'esterno dei potenziali consulenti, già aventi i requisiti necessari di cui all'articolo 6, comma 2, in grado, quindi, di soddisfare le esigenze aziendali di conferimento di consulenza esterna.

2. All'interno della modulistica per l'iscrizione a detti "Albi" saranno specificati i requisiti previsti per il profilo professionale richiesto e per il quale il professionista si propone, indicando i titoli di studio e professionali, nonché i requisiti di carattere generale.

3. La Società individua all'interno degli iscritti agli Albi i candidati da invitare alla selezione per l'affidamento dell'incarico nelle ipotesi di cui all'articolo 6 e/o nel caso dell'affidamento diretto dell'incarico ai sensi dell'articolo 7.

Art. 8-bis – Gestione, aggiornamento e cancellazione dall'Albo Consulenti

1. L'Albo dei Consulenti è aggiornato periodicamente, di norma con cadenza annuale, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

I professionisti iscritti possono chiedere in ogni momento l'aggiornamento dei propri dati, titoli e specializzazioni.

2. La Società dispone la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:

- a. perdita dei requisiti generali o professionali richiesti;
- b. sopravvenute incompatibilità o conflitti di interesse non risolvibili;
- c. gravi inadempimenti nell'esecuzione di incarichi conferiti;
- d. violazioni della normativa in materia di riservatezza o obblighi deontologici;
- e. inattività protratta per più di tre anni, salvo giustificato motivo.

3. La cancellazione è comunicata all'interessato con indicazione della relativa motivazione.

Art. 8-ter – Rotazione dei professionisti

1. Nel conferimento degli incarichi Amiu Genova S.p.A. applica, ove possibile, criteri di rotazione tra i professionisti iscritti all'Albo, al fine di garantire imparzialità, trasparenza e pari opportunità di accesso.

2. La rotazione non si applica:

- a. agli incarichi che richiedono competenze altamente specialistiche non disponibili in misura equivalente tra gli iscritti;
- b. agli incarichi che impongono continuità tecnica o difensiva, in ragione della connessione con precedenti attività svolte;
- c. agli incarichi caratterizzati da urgenza o da elevato intuito personae.

3. Le ragioni dell'eventuale mancata rotazione devono essere motivate nel provvedimento di affidamento.

Art. 9. Tutela della riservatezza, Privacy o Obblighi di segretezza

1. I dati personali forniti da coloro che presentano la propria candidatura ai fini indicati nel presente regolamento sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

2. Il Titolare del trattamento è Amiu Genova S.p.A. con sede legale in Via G. D'Annunzio 27, 16121 Genova.

3. Le finalità del trattamento dei dati forniti sono: (i) l'acquisizione ai fini della successiva iscrizione e conservazione in appositi elenchi da utilizzare per l'eventuale conferimento dell'incarico di collaborazione e/o consulenza, per il periodo necessario ad adempiere a tali finalità; (ii) l'adempimento di obblighi di legge; (iii) lo svolgimento di operazioni connesse ad adempimenti amministrativi, retributivi, contributivi, contabili, fiscali e legali; (iv) la difesa dei diritti dell'interessato, del titolare e dei suoi aventi causa. Per le finalità di cui ai precedenti i) e iii), la base giuridica del trattamento dei dati è il consenso dell'interessato. Per le finalità di cui al precedente punto ii), la base giuridica del trattamento dei dati è la necessità del titolare di adempiere a un obbligo di legge.

4. I dati contenuti nei curricula e i dati relativi ai contratti stipulati in conformità alle disposizioni del presente regolamento potranno essere oggetto di pubblicazione sul sito Amiu Genova S.p.A., in applicazione del decreto legislativo n. 33/2013.

5. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

6. Per il conseguimento delle finalità indicate al comma 3, Amiu Genova S.p.A. potrà comunicare i dati, sia direttamente che tramite la loro messa a disposizione, secondo i casi e le modalità previste dal Regolamento a: a) soggetti istituzionali con lo scopo di controllo e a banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; b) ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza; c) al personale di Amiu Genova S.p.A. che cura il procedimento, in qualità di incaricati, e a professionisti esterni che prestano

attività di consulenza/assistenza in ordine al procedimento; d) soggetti che operano con Amiu Genova S.p.A. per scopi istituzionali e di consulenza (revisori, consulenti legali, etc.), nonché a dipendenti del titolare del trattamento in qualità di incaricati; e) altri soggetti individuati come controinteressati sulla base del contenuto degli atti connessi, che richiedano l'accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa in materia di accesso agli atti.

7. Il candidato ha i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR.

8. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, con la presentazione della candidatura, l'interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

9. I professionisti incaricati sono tenuti alla massima riservatezza rispetto alle informazioni, ai documenti e ai dati trattati nell'ambito dell'incarico, nonché a non divulgarli o utilizzarli per finalità diverse da quelle strettamente connesse allo svolgimento delle attività affidate.

10. L'obbligo di riservatezza permane anche successivamente alla conclusione dell'incarico.

11. È fatto divieto ai professionisti di trattenere copie di documenti riservati o di utilizzarli nell'ambito di incarichi per altri soggetti qualora ciò possa arrecare pregiudizio ad Amiu Genova S.p.A.

12. La violazione degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e può comportare la revoca dell'incarico, nonché la cancellazione dall'Albo dei Consulenti, fatto salvo ogni diritto al risarcimento del danno.

Art. 10. Entrata in vigore

Il presente regolamento si applica dal giorno successivo alla sua pubblicazione permanente sul sito internet della Società Amiu Genova S.p.A. e sostituisce ogni precedente avente pari oggetto.

Art. 11 – Verifica della qualità delle prestazioni e monitoraggio degli incarichi

1. Amiu Genova S.p.A. verifica l'esatto adempimento delle prestazioni affidate mediante monitoraggio periodico dell'attività svolta, anche attraverso report, aggiornamenti o incontri, secondo quanto stabilito nel contratto di incarico.

2. La valutazione della qualità della prestazione professionale tiene conto, tra l'altro:

- a.** del rispetto dei tempi concordati;
- b.** della completezza e accuratezza delle attività svolte;
- c.** dell'adeguatezza delle soluzioni proposte;
- d.** della puntualità nell'adempimento degli obblighi informativi.

3. In caso di inadempimento o insufficiente qualità della prestazione, Amiu Genova S.p.A. può richiedere chiarimenti, fissare termini di adeguamento, applicare eventuali penali contrattuali o procedere alla revoca dell'incarico.

4. La reiterazione di inadempimenti può comportare l'esclusione dall'Albo ai sensi dell'articolo 8-bis.